

FRATELLI ADOTTIVI E RAPPRESENTAZIONE

Si espone la seguente fattispecie: “Tizio, maggiore di età, nel 1959 viene adottato ex artt. 311 ss. c.c. all’epoca vigenti da Sempronia. Successivamente, nei primi anni sessanta, Sempronia, nel frattempo coniugatasi con Mevio, adotta Caia, maggiorenne figlia di Mevio, sempre ai sensi degli artt. 311 ss. c.c. all’epoca vigenti. Tizio muore in data 27 marzo 1996 avendo due figli attualmente viventi. Nell’aprile 2013 muore Caia nubile e senza figli”.

Si chiede, in proposito, se tra Tizio e Caia sussista un rapporto di parentela in linea collaterale di secondo grado e quindi spettino a Tizio (e quindi ai suoi figli per rappresentazione) diritti sulla successione di Caia.

Con riferimento al rapporto tra adozione regolata dal codice civile e rappresentazione, si è già avuto modo di affermare che dottrina e giurisprudenza prevalente escludono che l’adottato possa succedere per rappresentazione al proprio genitore nella successione dei parenti di quest’ultimo (quesito n. 483-2012/C, pubblicato su CNN Notizie in data 6 agosto 2013, cui si rinvia).

Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, sembra doversi escludere che possa operare l’istituto della rappresentazione non per il rapporto tra rappresentante e rappresentato, quanto piuttosto per il rapporto tra rappresentato e de cuius.

Nella fattispecie prospettata, difatti, Tizio (e di conseguenza i suoi figli) non può vantare alcun diritto sulla successione della defunta Caia.

L’art. 300, comma 2, c.c. stabilisce, in tema di adozione di persone maggiori di età, che “l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge”.

Dalla lettura di tale disposizione si evince che l’adozione del maggiorenne determini l’instaurarsi di rapporti personali ed esclusivi tra l’adottato e l’adottante, non invece tra gli uni ed i familiari dell’altro. L’art. 567 c.c., infatti, esplicitamente prevede che i figli adottivi in tal caso e contrariamente a quanto avviene nell’adozione piena, siano estranei alla successione dei parenti dell’adottante.

Ciò del resto risulta coerente con la ratio dell’istituto che consiste nell’assicurare un erede diretto alle persone prive di figli.

Né appare decisiva la clausola di salvezza contenuta nella parte finale del citato art. 300 c.c. Le eccezioni cui esso fa riferimento vengono infatti tradizionalmente individuate nei divieti matrimoniali e nell’obbligo alimentare.

Da queste considerazioni si evince, dunque, che tra più soggetti adottati dalla medesima persona non si instaura un rapporto di parentela. Si è affermato in dottrina, al riguardo, che «la faticosa assimilazione della filiazione adottiva a quella legittima concerne i soli rapporti esistenti tra adottante e adottato. Il 2° comma dell’art. 300, escludendo ogni relazione civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante, impedisce che più soggetti adottati da una stessa persona possano essere considerati fratelli» (così Procida Mirabelli Di Lauro, Dell’adozione di persone maggiori di età, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1995, p. 545).

Tale conclusione non sembra mutare in funzione del tempo in cui è avvenuta l'adozione. La norma contenuta nell'art. 300 c.c. non risulta infatti essere stata modificata. Già con riferimento alla disciplina dell'adozione civile precedente alla riforma la dottrina, stante il dato normativo, escludeva l'instaurazione di rapporti di parentela tra adottato e parenti dell'adottante (cfr. in tal senso Ruperto, Adozione (diritto civile), in Enc. dir., I, Milano, 1958, p. 596; Rossi Carleo, L'adozione e gli istituti di assistenza a minori, in Tratt. Rescigno, 4, t. 3, Torino, 1982, p. 395).

In conclusione, alla luce di quanto detto, sembra da escludere che Tizio potesse vantare alcun diritto successorio (almeno a titolo di successione legittima) nei confronti della defunta Caia, non essendosi instaurato un rapporto di parentela tra i medesimi. Ciò esclude, per conseguenza, che possa operare l'istituto della rappresentazione, mancando la delazione in capo al rappresentato.